BANDO

SOPRA LI MESSI, ET ALTRI ESSECVTORI

DELLA CITTA', E CONTA' DI BOLOGNA.

Publicato in Bologna li 19. Gennaro 1708.

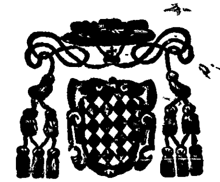

VOlendo l'Eminentissimo e Reuerendissimo Signor il Signor Nicolò Cardinale Grimaldi Legato de Latere di Bologna, e suo Contado, col consenso degl'Illustrissimi, & Eccelsi Signori Antiani Consoli, e Confaloniero di Giustitia, Signori del Regimento di questa Città, prouedere à molti abusi, & estorsioni che li Messi, & Essecutori publici, sì della Città, come del Contado, commettono, e che non fanno l'officio, e debito loro, come dispongono li Statuti, e Prouisioni, il che hà cagionato, e cagiona così nella Città, come nel Contado, molti inconuenienti, e pregiudicij, &c.

1 Per la presente Prouisione, qual vuole, che sia per l'auuenire, come legge perpetua inuiolabilmente osseruata, non derogando ad essi Statuti, e Prouisioni, mà quelli rinouando, dichiarando, & ampliando, statuisce, ordina e comanda, che ogni Messo, Sbirro, & altri Essecutori del Commune di Bologna, che vorranno fare, & essercitare l'officio di pignorare, sequestrare, protestare, intimare, notificare, prohibire, comandare, e fare altre cose pertinenti all'officio sudetto, quanto sia però per le cause Ciuili, ò miste, quali secondo la forma di detti Statuti sono tenuti dare le sigurtà al Tribunale de' Signori Diffensori dell'hauere, debbano di presente, rispetto à quelli della Città frà termine di giorni otto, & à quelli del Contado giorni quindeci prossimi dalla publicatione del presente, e per l'auuenire ogn' Anno del Mese di Genuaro, ouero innanti, che comincianо à fare tale officio, presentarsi alli Signori Diffensori, e promettere, giurare, e dare idonea sigurtà di Scudi quaranta, d'hauere à fare l'officio suo per tutto quell'Anno diligentemente, fedelmente, e da huomo da bene, e senza fraude, ò inganno alcuno, saluando, deponendo, presentando, e restituendo tutti li pegni, & altre cose, che à loro mani peruerranno per tal cagione dopo fatte l'essecutioni frà il termine di trè giorni nella Città, e di otto nel Contado, nel modo, e forma ordinati dalli Statuti, e Constitutioni di Bologna sotto la pena di lire 25. e d'altre pene ancora corporali secondo la qualità de' fatti, facendo le relationi di quanto per loro sarà esseguito così nella Città, come nel Contado, alli Notari, doue l'hauranno da fare frà detto termine, e meno secondo saranno esseguite, senza che dalla parte gli ne sia fatto instanza, sotto pena d'vn Scudo ogni volta, che in questo saranno negligenti, nè possano detti Messi farsi pagare cosa alcuna per fare le relationi di qual si voglia sorte, sotto la medesima pena. Auuertendo, che non sia lecito ad alcuno Essecutore essercitar il sudetto officio, se prima non habbino data la sigurtà, anzi siano tutti cassi, e priui, sì come anco per l'auuenire à principio d'Anno del Mese di Genнаro s'intenda il simile, sin che non hauuranno data la sigurtà, come di sopra, sotto pena di lire 25. e d'altre pene anco corporali.

2 Che alcuno di essi Essecutori non possa accettar danari, nè pegni per sua cattura dalli debitori, c'haueranno da pignorare, se effettualmente non haueranno essequita la pignoratione ad instanza delli creditori, nè possano pigliare per depositario la moglie del debitore, nè altra Donna, nè alcuna altra Persona dell'istessa famiglia, e casa del debitore, sotto pena di lire 25.

3 Di più gl'Essecutori quando gli saranno date citationi, comandamenti, sequestri, processi, ò altre cose simili da esseguire, non possino, nè debbano darle ad altri Essecutori per esseguire, mà le debbano loro stessi esseguire, nè possano escusarle in modo alcuno, e debbano quanto prima esseguire secondo la forma delle Prouisioni, e Statuti, e fare le relationi alli debiti tempi, cioè dentro della Città di giorni trè, e nel Contado di giorni otto, nè pigliare per sua cattura più di quello, che dispongono essi Statuti, e Prouisioni secondo la tassa infrascritta contenuta ne' Bandi de' nostri Antecessori sotto la medesima pena di lire 25. & altre etiam corporali à nostro arbitrio.

4 Che facendo vn'Essecutore compagnia con altri Essecutori, e pigliando vno di loro comandamenti, ò qual si voglia sorte di essecutione non possi allegare, che il compagno habbia hauuto tale essecutione, ò pegno, ò altre robbe, che per tale occasione gli fossero venute alle mani, mà sia tenuto, & obligato quello, che hauerà hauuto tal comandamento, ò essecutione ad ogni danno, & interesse delle parti, & altre pene, come di sopra doue fosse inganno.

5 Che li Messi, & Essecutori, che leuaranno li pegni, come lenzuoli, touaglie, touaglioli, camiscie, calcadri, paroli, tole, & altri simili pegni, ch'essi possano portare con poca fatica, non debbano sopra questi, ò simili farsi pagare cosa alcuna per portatura, mà se saranno pegni, che non si possino portare, debbano farli condurre à Bologna à spese però del pegno, mà siano tenuti li creditori dare all' Essecutore la quantità del denaro, che occorrerà per la condotta delli pegni da reualersi contra il debitore sopra li pegni, che saranno condutte. E quanto alli pegni minuti debbano portarli in termine di giorni trè, e li pegni grossi condurli in termine di giorni otto à Bologna, e consegnarli al Monte Massarolo rispetto alli minuti, e rispetto alli grossi depositarli come più à basso nel Capo 10. Dichiarando, che circa alli pegni, che si douranno condurre, sia lecito al debitore condurli ad ogni richiesta dell' Essecutore. Il quale sia tenuto à ricercare di ciò il detto debitore, prima che gli faccia condurre ad altri, obligando l'Essecutore à restituire al creditore incontinente ogni quantità di danari, che si fosse da lui fatto pagare per occasione di detta condotta, e tutto questo per leuare di manco spesa sia possibile il pouero debitore, e leuare all'Essecutore l'occasione di maggior estorsione.

6 Che gli Officiali del Massarolo non siano tenuti dare a detti Messi, & Essecutori per loro essecutioni, ò catture, se non à ragione della valuta del pegno, che ritrouaranno presso di loro per la somma, che douranno pagare al creditore, e non più. Quali Messi, & Essecutori siano tenuti portare con loro il comandamento, per vigore del quale haueranno leuato li pegni, acciò detti Officiali non vengano sopra ciò gabati da detti Messi, nè detti Officiali possano dar loro danari alcuni, se non haueranno prima veduto il comandamento, altrimenti s'intenda, c'habbino pagato del loro proprio.

7 Che quando detti Essecutori vanno à leuare li pegni al debitore, debbano leuare pegni morti, se ve ne sono, e tali quali saranno, nè possano leuar bestie, quando vi sono pegni d'altra sorte, e quando leuaranno bestie (purche non siano lauoratiue, non vi essendo altri pegni) le ponerranno sù l'hosteria secondo dispongono li Statuti de' Signori Diffensori, non possino, nè debbano pigliare cosa alcuna per sua condotta, mà stiano contenti alla mercede, che dispone li Statuti, e quando li debitori vorranno essi tali bestie condurre, non possano, nè debbano condurle detti Essecutori, sotto le pene sopradette.

8 E perche dall'esperienza si proua ogni giorno, che molti debitori per loro commodità danno in mano à gli Essecutori danari per pagarli à' creditori, e detti Essecutori conuertendoli in loro proprio vso non li pagano mai à chi deuono, dal che nascono, e sono nati molti inconuenienti, e pregiuditij de' debitori, e creditori. Però per l'auuenire si ordina, e comanda, che nissun Messo, Essecutore, & altri come di sopra, debba pigliar danari da nissuno debitore per pagare alli creditori, sotto pena della celsatione dell'officio, e di lire 25. & altre come sopra.

9 Che li Messi, & Essecutori non possano, nè debbano portar pegni di qual si voglia sorte delli debitori all'Hosteria, e nissuno Hoste possa accettare pegni da detti Essecutori, nè dare loro danari, ò mangiare sopra essi, sotto pena all'Essecutore della frusta, & all'Hoste di lire 25.

10 Et ad effetto ancora, che i debitori sappiano doue verranno posti i pegni loro leuati; Ordiniamo, che li predetti Messi, & Essecutori, doppo c'haueranno leuati i pegni secondo il tempo, e modo sopradetto, rispetto alla Città, e Contado, debbano sotto le sudette pene portarli al Massarolo, intendendosi però di quei pegni, che passono accettarsi da esso Massarolo, e rispetto a gl'altri pegni grossi, che da esso non vengano accettati, debba il creditore farli deporre in luogo sicuro, e poi citare il debitore a vederli subhastare, statuendo termine a gli Essecutori di portarli al Massaro in termine di giorni trè rispetto alli pegni minuti, & otto rispetto alli grossi come di sopra, obligando poi gli Essecutori d'andar subito a gl'atti del Notaro della causa, & iui dar conto della presentata di detti pegni al Monte Massarolo, e della qualità di essi, e del numero delle carte del libro di detto Monte oue fossero descritti, e rispetto a' pegni grossi, dar nota della persona appresso di cui fossero stati depositati, & della Capella, e luogo della sua habitatione, e qualità di detti pegni, sotto pena di lire 25.

11 Che ogni Sabbato tutti li Messi, che seruono, e fanno essecutioni tanto nella Città, quanto nelli Communi che vengono à ragione a Bologna, debbano presentarsi all'Officio de' Signori Diffensori, e quelli, che seruono a gli Officiali del Contado vna volta il Mese per lo meno, acciòche chi haurà da trattare con loro, o per causa d'essecutione, ò altro, possino hauerli, e far quanto occorrerà loro, sotto pena alli detti Messi ogni volta, che mancaranno di presentarsi di Lire 25. da distribuirsi a' luoghi Pij, e similmente per prouedere all'indennità di quei, che vengono fraudati da essi, e che ricorrono all'Officio, ma che non sanno poi come poterli citare, non hauendo buona parte di essi domicilio nella Città, si comanda, che detti Essecutori debbano ciascun di loro nell'atto, che faranno nel dare la sigurtà, eleggere anco il loco in Bologna, oue vogliono esser citati ad ogni, e qualunque atto, che contro di essi volesse farsi da chi si pretendesse aggrauato.

12 E per prouedere à certi, che sotto nome d'Essecutore vanno alle Case di Persone Idiote, e gli leuano le robbe di Casa, sotto pretesto di Messi, & Essecutori, in graue danno, e pregiuditio loro, & in specie de' Contadini. S'ordina, e comanda, che qual si voglia di detti Essecutori non debba andare a far alcuna essecutione, se non hauranno il segno nel petto scopertamente, che sia veduto, tanto il giorno di lauoro, quanto le feste conforme alli Statuti, e Prouisioni sopra ciò altre volte fatte, qual segno li sarà dato da' Signori Diffensori, e non hauendo detto segno nel petto come di sopra, possino esser fatti prigioni, e condotti a Bologna, e carcerati, e non siano obligati li debitori ad obedirli, nè darli pegni, e detto Essecutore caschi in pena di Lire 25. per ciascuna volta, d'applicarsi come di sotto, eccettuando però dall'obligo di portar il segno predetto li Mazzieri, e Cursori, che portano le Mazze, che è loro segno. E chi hauesse ardimento di portare li sopradetti segni, e non fosse Nuntio giurato, e similmente chi falsificarà detto segno caderà nella pena della Galera, & al medesimo fine si comanda espressamente a tutti gli Officiali, ò Notari della Città, e Contado di Bologna, che per l'auuenire non ardischino in modo alcuno sotto qual si voglia pretesto, ò questo colore accettare relatione di qual si voglia sorte dalli detti Essecutori se prima non gli consterà, che detti Essecutori habbino data la detta sigurtà, e siano stati approuati per tali dalli sudetti Signori Diffensori con presentarli il loro libro ballato col solito sigillo.

13 Che li Cursori del Torrone, Messi dell'Arciuescouato, Canallari dell'Officio dell'Acque, Mazzieri della Mercantia, & altri Essecutori d'altri Fori, non possino portare citationi, far sequestri, ò pignorationi, nè altre essecutioni nel Foro del Signor Podestà, & Auditori di Rota, se non con il segno come di sopra, e se non hauranno dato la sigurtà solita al Tribunale de' Signori Diffensori, e giurato alli Atti de' loro Notari, conforme alle Prouisioni sopra ciò altre volte fatte sotto pena di Lire 25.

14 Vogliamo, & ordiniamo ancora, che tutti li Messi, & Essecutori, & altri, che faranno tale Officio, debbano nel leuare, che faranno i pegni alli debitori, fare vna riceuuta di loro mano al debitore, della quantità, e qualità de' pegni, che leuaranno, e quei Messi, & Essecutori, che non sapranno scriuere, faranno fare tal riceuuta per mano d'altri alla presenza d'vn testimonio, e del debitore, la quale riceuuta debba restar in mano del debitore per sicurezza sua, sotto pena a gl'Essecutori, e Messi, che non faranno tali riceuute di Lire 25. e della cassatione dell'Officio, e sia tenuto l'Essecutore a ricercare l'essecutato a venire con esso lui per ritrouar Persona habile a far detta riceuuta, nè altrimenti, nè in altro modo si possi per l'Essecutore leuare il pegno, sotto le pene sopra dette.

15 Di più s'ordina, e comanda ad ogni Messo, Sbirro, & Essecutore, che vorranno essercitare l'Officio sudetto, debbano hauere vn libro particolare qual debba esser a foglia, e bollato, & intitolato dalli Signori Diffensori, sopra quelli debbano scriuere, ò far scriuere tutte le relationi delle citationi, intimationi, protesti, processi, & altre cose concernenti al loro Officio, e far particolar mentione della qualità de' pegni, che leuaranno, notando la quantità de' danari, che pigliaranno sopra detti pegni dal Monte Massarolo, distinguendo quelli della cattura, da quelli del debito.

16 Et oltre le predette cose, Si comanda a gl' heredi delli Essecutori, che pro tempore morissero, siano obligati portare il segno del morto dentro il termine di trè giorni, rispetto quelli della Città, e di otto giorni a quelli del Contà alli Notari dell' Officio di detti Diffensori altrimente cadino in pena di lire 25. da darsi a' luoghi Pij.

Comandando ancora a tutti li Essecutori, che vorranno essercitar tal officio del Nuntio, debbino per l'auuenire hauere il presente Bando appresso di se acciò non possino pretendere ignoranza alcuna sotto pena di lire 25. di quattrini come ancora si comanda a tutti gli Officiali del Contado sotto le sudette pene di lire 25. tenere sempre affisso il presente Bando nelle loro residenze acciò possa essere veduto, e letto da tutti per esser maggiormente noto a ciascuno, che potendo occorrere qualche differenza possi essere decisa mediante la lettura di esso, ed esso Officiale lo debba far osseruare con ogni suo potere.

E perche al più delle volte si fanno le Prouisioni, e non sono fatte osseruare dalli Officiali, & altri Magistrati; Però s'ordina alli Signori Diffensori, che debbano sotto pena della perdita delli emolumenti, e salarij del loro officio, far osseruare le sudette Prouisioni irremissibilmente; e castigare gli Essecutori, che contrauenirano a quanto di sopra, esseguendo le pene, quali si debbano applicare per terzo a' luoghi Pij, per terzo alla Camera di Bologna, e per terzo alli Accusatori, tenendo affisso il presente Bando nella solita residenza, e nell' Officio de Notari Ciuili, e nella Stanza dell' Auditore Ciuile, & affisso in detti luoghi oblighi ciascuno all'osseruanza, come se li fosse stato personalmente intimato e notificato, acciò gli serua per scudo sempre contro li delinquenti.

Et acciòche ogni, e qualunque Essecutore, & altri di sopra nominati, che essercitarà tal Officio, sappi quello deue conseguire per le sue Mercedi, Si ordina, e comanda, che nissuno possi pretendere d'auantaggio per sua Mercede, mà solo quello, che stà registrato nella seguente Tassa descritta nel presente Bando sotto pena di sospensione dell'officio, di lire 25. & altre ad arbitrio di Sua Eminenza.

Tassa delle Mercedi delli Essecutori, Nuntij, & altri della Città, e Contà di Bologna, quali hanno dato, ò per l'auuenire daranno sigurtà nell'Officio de' Signori Diffensori dell'Hauere d'essa Città, e Contado, quali sono stati, ò saranno admessi, d'osseruare il presente Bando, Statuti, e Tassa infrascritta, cioè

PER l'Essecutione di qual si voglia Citatione alla Casa, ò in Persona	Lire	——	1.
Nel Contado, ò Guardia	L.	——	2.
Nel Contado fuori della Guardia	L.	——	4.
Per Essecutione d'ogni sorte d'Intimationi in Persona, ò alla Casa, ò affissione di quelle ad Valuas	L.	——	2.
Nel Contado, ò Guardia	L.	——	4
Nel Contado fuori della Guardia	L.	——	6.
Per l'Essecutione de Peremtorij nella Città e Contà in Persona, & alla Casa	L.	——	4.
Per occasione di copie alle Parti aduerse	L.	——	2.
Per l'Essecutione di qual si voglia Sequestro per Mercede vn Bolognino per Libra fino alla somma di Lire 25. [illegible] Lire 1. 5. cioè	L.	1.	5.
Per l'Essecutione d'vn Commandamento in forma di Sequestro à presentar frutti, ò d'altra qual si sia specie etiam Clausolati, ò non Clausolati diretti à qual si voglia Persona nella Città	L.	——	2.
Nel Contado, ò Guardia	L.	——	4.
Per l'Essecutione di Pignorare nel Contado, Guardia, e Città si osserui il contenuto detto di sopra li Sequestri, ma che non possino essi Essecutori, ò altri come sopra pigliare, che vn solo Bolognino per Libra di quattrini fino alla detta somma di Lire 25. ò più somma, ita che non possi pretendere in qual si voglia modo alcun Essecutore più di Soldi 25 di Bolognini per ciascuna cattura di Pignoratione, ò Sequestro, come s'è detto di sopra	L.	1.	5.
E trattandosi di minor somma de Soldi venti, e così da Soldi 20. in giù	L.	——	2
Per Essecutione de Depositarij nella Città, ò Contado	L.	——	2.
Per qual si voglia Proclama, ò Cride Bolognini quattro per ciascuna	L.	——	4.
Per ogni Precetto di leuar Pegni si paghino a essi Essecutori la metà delle Catture conforme al sopra ordinato a spese del Mandante, e non del preteso Debitore			
Per Essecutione de' Mandati di tenuta nella Città per ciascuno	L.	1.	—
In Contado	L.	2.	—
Per l'Essecutione di Citationi, Brazi secolari, Ordini di Roma, s'osserui l'vso, e consueto delle loro Mercedi, e Tasse, eccettuando le citationi per l'Essecutione de quali, ò alla Casa, ò in Persona non possino pretendere per ciascuna, se non	L.	——	4.
E così parimenti in Contado, e non più			
Per l'Essecutione de Protesta, e Contratti nella Città	L.	——	4.
In Contado	L.	——	8.
Per Precetto espulsiuo nella Città	L.	1.	—
Fuori di quella, e per tutto il Contado	L.	2.	—
Per Essecutione di Citationi di Sentenza, ò altra specie di quelle Notificazioni, ò simili in Bologna	L.	——	2.
In Contado	L.	——	4.
Per Precetti di Molia, ò Cause Misse, cioè d'ogni Essecutione reale	L.	1.	5
[illegible]	L.	2.	10.

Dichiarando, che per esse essecutioni Sommarie per esseguire dette Molie per le sudette Catture non possino pretendere d'auantaggio, quanto stà sopra notato nella sudetta Tassa.

Datum Bononiæ hac die 7. Ianuarij 1708.

N. Card. Grimaldi Legato.

Berlingerius Gypsius Vex. Iust.

Berlingerius de Sancto Petro vnus ex Dessensoribus.

Constantius de Bentiuolis vnus ex Dessensoribus.

Angelus Michael Galeatius Bonesi vnus ex Dessensoribus.

Hieronymus Antonius Iordanus
Marius Franciscus Giliolus } *Notarij.*

In Bologna, dall' Erede di Vittorio Benacci per la Stamperia Camerale.